

Sono questi i termini indicati dal ministero. Ma si dovrà tener conto dell'emergenza Covid-19

Mobilità, domande dall'11/3 al 6/4

Le date possono slittare pure per i contrasti sulle precedenze

DI CARLO FORTE

Domande di mobilità dall'11 marzo al 6 aprile. Sono questi i termini ipotizzati dal ministero dell'istruzione per le istanze di trasferimento e di passaggio dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Le date sono state rese note durante un incontro che si è tenuto il 5 marzo scorso, presso il dicastero di viale Trastevere, tra i rappresentanti dell'amministrazione centrale e dei sindacati firmatari del contratto Cgil, Cisl, Uil, Snals e **Gilda-Unams**. Ma con ogni probabilità sono destinate a slittare in avanti. L'emergenza da Coronavirus, infatti, ha indotto il governo a disporre provvedimenti restrittivi per arginare il contagio. Che hanno effetti anche sul normale svolgimento dell'attività sindacale di consulenza collegata alla fase della compilazione e presentazione delle domande. Nel corso dell'incontro le organizzazioni sindacali avevano anche chiesto di riaprire le trattative per l'adeguamento delle disposizioni contenute nell'accordo triennale stipulato lo scorso anno. Anche e soprattutto per tentare di armonizzare le norme contrattuali e le nuove norme di legge. Che prevedono il blocco quinquennale nella sede di prima destinazione per i docenti che saranno immessi in ruolo per effetto dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari con effetti dal 1° settembre prossimo. Ciò con particolare riferimento alle preclusioni previste anche per la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie). Ma l'amministrazione ha rigettato le richieste dei sindacati. E quindi le disposizioni di attuazione delle nuove norme saranno dettate in via autoritativa ed unilaterale dal ministero dell'istruzione.

Il motivo del contendere riguarda soprattutto gli effetti della disciplina legale dettata dai commi 17 octies e 17 nonies dell'articolo 1 della legge 159/2019. Le nuove disposizioni prevedono, infatti, che a decorrere dalle immis-

sioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato potranno chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.

La normativa prevede solo due deroghe. La prima, qualora il docente interessato dovesse incorrere in una situazione di esubero o di soprannumero. Ipotesi che potrebbero verificarsi, rispettivamente, quando l'organico dovesse presentare una o più eccedenze (per esempio se vi fossero più docenti di ruolo rispetto ai posti previsti dall'organico di diritto) oppure quando nell'istituzione scolastica di titolarità dovesse verificarsi una contrazione del numero delle cattedre a fronte di una o più disponibilità di posti vacanti in altre scuole. E la seconda deroga, nel caso in cui il docente interessato dovesse risultare portatore di handicap in situazione di gravità oppure se l'insegnante risultasse quale referente unico dell'assistenza di un familiare portatore di handicap grave (si vedano i commi 3 e 6 dell'articolo 33 della legge 104/92). Sempre che queste situazioni «siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie» a esaurimento. L'immissione in ruolo, peraltro, comporta anche la cancellazione da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato. E ciò comporta, a sua volta, l'impossibilità di usufruire dell'aspettativa per accettare contratti di supplenza di durata annuale: un escamotage che in passato è stato utilizzato da molti docenti neoimmessi in ruolo per ricongiungersi alla propria famiglia.

Le nuove disposizioni, peraltro, ai sensi del com-

ma 17 novies, dell'articolo 1, della legge 159/2019, non sono derogabili dalla contrattazione collettiva. Lo stesso comma, però, fa salve le diverse disposizioni previste per coloro che siano stati immessi in ruolo negli anni scorsi. Resta il fatto, però, che l'ordinamento prevede norme speciali che dispongono agevolazioni in presenza di situazioni particolari. Norme che, anche se non recepite dalla contrattazione collettiva, continuano a dispiegare effetti. E ciò riguarda sia la mobilità a domanda che la mobilità annuale. Si pensi, per esempio, al personale privo della vista che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, della legge 120/1991, ha la precedenza assoluta nei trasferimenti, nei passaggi e nelle assegnazioni provvisorie relativi al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale. Oppure ai docenti emodializzati o portatori di protesi all'anca o non autosufficienti, per i quali l'articolo 61 della legge 270/82 prevede la precedenza assoluta nella scelta della sede in assenza di assegnazione di sede definitiva. Situazione, questa, assimilabile a quella dei neoimmessi in ruolo che non abbiano ancora ottenuto la conferma in ruolo. Per non parlare degli amministratori degli enti locali che, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 godono di una particolare precedenza. Tant'è, che «la richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo» recita il dispositivo «deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità».

Fin qui le regole che riguardano principalmente la mobilità a domanda. Che si applicano anche alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie. A queste ultime, peraltro, si applica anche una norma speciale finalizzata al ricongiungimento alla famiglia del genitore di un figlio in tenera età. Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nell'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/2001,

il quale prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile.

Le norme fin qui elencate, peraltro, si collocano in rapporto di specialità rispetto a quelle contenute nell'articolo 1 della legge 159/2019. Si tratta, dunque, di norme che, secondo l'insegnamento della Suprema corte (sentenza 15 dicembre 2011, n. 27041): «derogano alla normativa generale per esigenze legate alla natura stessa dell'ambi-

to disciplinato ed obbediscono all'esigenza legislativa di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse». Pertanto, se il ministero dell'istruzione persisterà nel proprio atteggiamento di chiusura nei confronti della riapertura del tavolo negoziale sulla mobilità, con ogni probabilità, i movimenti che saranno disposti in organico di diritto e, probabilmente anche di fatto, con effetti dal 1° settembre prossimo potrebbero risultare viziati in legittimità.

I docenti titolari delle precedenze non recepite dalla contrattazione collettiva potrebbero avere gioco facile a vedersi riconoscere dal giudice ordinario ciò che l'amministrazione non doves-

se riconoscere in via ordinaria. Ciò potrebbe determinare, a sua volta, la necessità di rifare le operazioni di mobilità ad anno scolastico già iniziato. E si tratterebbe di un film già visto. Il cattivo funzionamento dell'algoritmo sull'assegnazione delle sedi ai neoimmessi in ruolo per effetto della legge 107/2015, infatti, ha già determinato rifacimenti di operazioni e anche danni ingenti per l'erario. Specie in quei casi in cui è stato necessario assumere supplenti per sostituire i docenti trasferiti per effetto di provvedimenti giudiziari.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
di **ALESSANDRA RICCIARDI**
aricciardi@italiaoggi.it

